



STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FONDAZIONE THE ECONOMY OF FRANCESCO

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, profilo giuridico

E' costituita su indirizzo e ispirazione del Santo Padre Francesco, con atto in data 23 (ventitré) settembre 2024 (duemilaventiquattro) a rogito Notaio Elisabetta Carbonari, rep.n. 26839/14718 dalla "Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino", dall'"Associazione Internazionale per una Economia di Comunione", dall'"Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi" di Assisi, la Fondazione di partecipazione denominata Fondazione The Economy of Francesco in sigla " EoF"- (appresso anche Fondazione). La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Assisi, all'indirizzo risultante dall'atto costitutivo e pubblicizzato sul sito della Fondazione. Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio dei Fondatori. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Assisi non costituiscono modificazioni dello Statuto. L'ambito territoriale di operatività della Fondazione, nella misura in cui lo permettono le legislazioni dei diversi Paesi del mondo, si estende all'intero spazio in cui EoF si diffonde, in conformità alle norme del presente Statuto; uffici amministrativi potranno quindi essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

Finalità

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le sue finalità si esplicano nell'ambito nazionale ed internazionale. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indiretti, avanzi di gestione, fondi o riserve



comunque denominate a chicchessia anche nei casi di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Secondo le indicazioni del Santo Padre Francesco la Fondazione ha lo scopo di promozione del bene comune sostenendo i giovani economisti, imprenditori e changemakers nel promuovere un processo di cambiamento globale dell'economia, ispirato agli ideali sanciti nel patto firmato tra Papa Francesco e i giovani in Assisi il 24 settembre 2022 come espressione di una "Economia del Vangelo", ossia del messaggio di Cristo declinato nella Dottrina sociale della Chiesa e in particolare nella testimonianza di Francesco d'Assisi e della "Scuola economica francescana" come indicata nello statuto.

Essa tende all'attuazione di un'economia ispirata e retta dai principi riportati nel Patto sottoscritto tra il Papa ed i giovani in Assisi e pertanto è diretta a perseguire:

un'economia di pace e non di guerra; un'economia che contrasta la proliferazione delle armi, specie le più distruttive; un'economia che si prende cura del creato e non lo depreda; un'economia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili; un'economia dove la cura sostituisce lo scarto e l'indifferenza; un'economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una società in cui le pietre scartate dalla mentalità dominante diventano pietre angolari; un'economia che riconosce e tutela il lavoro dignitoso e sicuro per tutti, in particolare per le donne; un'economia dove la finanza è amica e alleata dell'economia reale e del lavoro e non contro di essi; un'economia che sa valorizzare e custodire le culture e le tradizioni dei popoli, tutte le specie viventi e le risorse naturali della Terra; un'economia che combatte la miseria in tutte le sue forme, riduce le diseguaglianze e sa dire, con Gesù e con Francesco, "beati i poveri"; un'economia guidata dall'etica della persona e aperta alla trascendenza; un'economia che crea ricchezza per tutti, che genera gioia e non solo benessere condiviso.

Nel perseguimento del suo scopo, la Fondazione si muove su tre aree di intervento:

- a) area studio e ricerca;
- b) area impresa e innovazione;
- c) area formazione e cultura.

La Fondazione promuove e organizza iniziative e attività nell'ambito culturale e spirituale, della ricerca scientifica, della formazione interdisciplinare, della impresa e innovazione, per favorire la coscienza e la responsabilità di una vita economica e imprenditoriale all'insegna dello sviluppo umano integrale, con particolare riferimento alle applicazioni del principio di sussidiarietà, di fraternità universale, di custodia del creato. Incoraggia a tale scopo anche esperienze e percorsi culturali, accademici, editoriali, imprenditoriali, sociali ed economici caratterizzati da valide idee progettuali e da sufficienti condizioni di sostenibilità.



Riunisce in questa prospettiva, personalità e soggetti, saperi e competenze del mondo accademico, economico, spirituale, imprenditoriale e della ricerca, della cittadinanza attiva, delle realtà territoriali e internazionali, sociali ed economiche. Collabora infine con istituzioni, enti di ricerca, imprese, associazioni pubbliche e private.

La Fondazione persegue altresì attività di interesse generale e tali sono considerate le attività aventi ad oggetto:

- educazione e istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- formazione universitaria e post-universitaria; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- accoglienza umanitaria;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, svolge tutte le attività strumentali connesse alla realizzazione degli stessi ed in particolare può:

- a) stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ove ritenuti dotati di policy e/o codice etico convergenti con gli scopi, i fini e i valori ai quali essa si ispira;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque da essa posseduti;
- c) raccogliere e ricercare fondi e contributi per finanziare l'attività che costituisce l'oggetto della stessa;
- d) partecipare e stringere partnership e collaborazioni con associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; e) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica e della riflessione spirituale attorno ai



settori di interesse della Fondazione;

f) istituire premi, concorsi, borse di studio e di ricerca, finanziamenti a sostegno di progetti accademici, imprenditoriali,

culturali, sociali con modalità da determinare dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche le modalità di erogazione delle rendite. Le borse di studio e le rendite verranno assegnate ai progetti ritenuti più meritevoli e preferibilmente privilegiando le situazioni di bisogno economico a parità di merito, oppure a favore dei progetti aventi i requisiti necessari, tutto come opportunamente indicato dagli emanandi regolamenti e/o bandi che verranno pubblicati sul sito della Fondazione;

g) svolgere attività di informazione e comunicazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) promuovere iniziative di studio, dibattito, e formazione finalizzate alla ricerca ed elaborazione, autonoma e indipendente, di proposte comuni di rigenerazione sociale, economica e culturale;

i) svolgere, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività di produzione scientifica, pubblicitaria ed editoriale;

l) creare, gestire, tutelare e, se del caso, concedere in godimento a terzi i segni distintivi della Fondazione come appresso meglio precisato all'art. 21 dello Statuto e come ritenuto comunque opportuno;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale specifico e prioritario obiettivo il coordinamento e l'animazione della comunità globale di giovani coinvolti nel movimento EoF, rivolgendosi ai più larghi settori di appartenenza territoriale e di cittadinanza senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose, alla sola condizione dichiarata e coerente dell'adesione ai principi, ai valori e alla policy di EoF come indicati nel presente Statuto e nell'atto costitutivo. La Fondazione mira anche ad ottenere finanziamenti nazionali ed internazionali, attraverso tutte le attività che sono oggetto dello scopo del presente Statuto.

ARTICOLO 5

Responsabilità della Fondazione

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei membri, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio a mezzo del suo rappresentante legale.

I membri non assumono responsabilità per le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione ed è esclusa ogni garanzia dei membri sulle obbligazioni contratte dalla Fondazione.



Per le obbligazioni della Fondazione regolarmente assunte, risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio.

ARTICOLO 6

Supervisione

La supervisione sull'attività della Fondazione in particolare sugli aspetti morali e valoriali, spetta al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino (di seguito anche "il Vescovo" o "Il Vescovo Presidente"), che ne assume le decisioni conseguenti in conformità ai poteri che gli sono attribuiti dal presente statuto e dal Santo Padre nella lettera allo stesso inviata in data 5 (cinque) dicembre 2023 (duemilaventitré). Il Vescovo assume anche la carica di Presidente della Fondazione, del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

Al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (di seguito anche il "Dicastero") istituito presso la Santa Sede, al quale la lettera Papale del 5 dicembre 2023 dà il compito di "affiancare" il cammino di EoF "per le questioni relative al Magistero Pontificio e alla Dottrina Sociale della Chiesa", al fine di adempiere a quanto sopra, viene data la facoltà di assistere tramite un proprio delegato senza diritto di voto, in presenza ovvero con collegamento audio/video, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione, e di fare poi pervenire le proprie eventuali osservazioni, non vincolanti, al Consiglio dei Fondatori. All'uopo il Direttore Generale provvederà a notificare al Dicastero con un congruo preavviso la data delle riunioni, l'organo relativo, l'ordine del giorno e il luogo della riunione. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è responsabile della compilazione della lista dei soggetti tra cui il Consiglio dei Fondatori nominerà i membri del Comitato Scientifico valutando anche eventuali proposte che potranno essere avanzate da ciascun Fondatore e dai Giovani come precisato nel presente Statuto.

Sulla vita della Fondazione deliberano gli organi collegiali ognuno secondo le proprie competenze, sancite dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalla legislazione speciale italiana in materia.

ARTICOLO 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A: dal fondo di dotazione indisponibile formato:

- dal fondo di dotazione originario di euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) costituito dai conferimenti dei fondatori originari;
- dai conferimenti in proprietà di denaro o beni mobili e immobili effettuati all'atto



della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori Aggiunti e dai Partecipanti, salvo che vengano destinati a Fondo di Gestione;

- da ogni altra utilità impiegabile per il perseguimento degli scopi dell'Ente, conferita dai Fondatori o dai Partecipanti successivamente alla costituzione della Fondazione ed espressamente destinata a Fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, anche a titolo donativo o testamentario, anche quelli da questa acquistati a titolo oneroso per il perseguimento del proprio scopo, ove espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti espressamente al Fondo di dotazione da qualunque ente, nazionale o estero, pubblico o privato;
- dalla parte di rendita non utilizzata e destinata all'incremento del fondo di dotazione con delibera del Consiglio dei Fondatori. Il Fondo di Dotazione costituisce garanzia per eventuali creditori e terzi in genere, è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e non può essere utilizzato per far fronte ad oneri gestionali.

B - dal Fondo di gestione costituito:

- da ogni eventuale contributo, donazione, lascito o elargizione proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato Italiano o da altri Stati Sovrani, dall'Unione Europea, da fondazioni straniere o Enti pubblici ed eventualmente statali di altre nazioni, o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private non espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima salvo che siano stati destinati espressamente a Fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai contributi, in qualsiasi forma, denaro, beni in natura, attività e collaborazione intellettuale o pratica, concessi dai Sostenitori nella misura determinata e periodicamente aggiornata dal Consiglio dei Fondatori, e dai propri membri con versamento periodico e non destinati espressamente ad incremento del Fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, anche a titolo donativo o testamentario, anche quelli da questa acquistati a titolo oneroso per il perseguimento del proprio scopo, salvo che siano espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.



ARTICOLO 8

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio dei Fondatori approva il bilancio consuntivo del precedente anno ed entro il 30 (trenta) novembre approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 (trenta) giugno.

La copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio dei Fondatori in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge e trasmesso all'Assemblea. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. È vietata la distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge tempo per tempo vigente.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, e se non sono presenti perdite, per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione quelli appresso indicati:

Fondatori storici

Sono fondatori storici i soggetti che hanno promosso e partecipato all'atto costitutivo della Fondazione, come individuati dal Santo Padre Francesco nella lettera indirizzata al Vescovo di Assisi in data 5 dicembre 2023. Essi sono la "Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino" l'"Associazione Internazionale per una Economia di Comunione", e l'"Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi" di Assisi.

Fondatori aggiunti

Sono Fondatori aggiunti i soggetti che, su valutazione della candidatura auspicata e formalmente espressa in linea di principio dal Presidente della Fondazione, il Vescovo, e degli altri membri fondatori storici, aderiscano alla Fondazione nei 120 (centoventi) giorni successivi dall'ottenimento del riconoscimento come persona giuridica.



In particolare potrà essere fondatore aggiunto la Conferenza della Famiglia Francescana (CFF). Essa nominerà d'intesa con i Ministri e i Superiori generali dei vari ordini e congregazioni maschili e femminili che la compongono, un rappresentante che verrà scelto dagli stessi previa comunicazione ai fondatori storici in funzione di una maggiore solidità della Fondazione stessa e a formale garanzia dell'ancoraggio dell'intero Movimento Eof alle radici storiche, spirituali e territoriali del primo e del successivo francescanesimo, inclusa la tradizione facente capo a Santa Chiara di Assisi.

Essi potranno apportare denaro, beni in natura, materiali e immateriali, e servizi, ovvero attività ritenute dal Consiglio dei Fondatori di particolare rilievo.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti a seguito di delibera del Consiglio dei Fondatori adottata a maggioranza assoluta e purché condividano la policy della Fondazione come declinata nelle finalità delineate all'art. 3) del presente statuto ed i valori di EoF le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti anche senza personalità giuridica che abbiano i requisiti di cui agli emanandi regolamenti, che contribuiscano al patrimonio della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dei Fondatori con un apporto dagli stessi ritenuto di importante rilevanza. Detto apporto potrà essere:

- con conferimenti in denaro una tantum ovvero periodici in misura non inferiore a quella stabilita periodicamente dal Consiglio dei Fondatori. In tale ultimo caso la partecipazione dura per il periodo in cui il conferimento è eseguito;
- con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi aventi un valore non inferiore a quello stabilito periodicamente dal Consiglio dei Fondatori;
- con attività professionali ritenute dal Consiglio dei Fondatori come avente particolare rilievo; anche in tal caso la partecipazione dura per il periodo in cui la prestazione è eseguita.

Il Consiglio dei Fondatori potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione anche ulteriori rispetto a quelle di cui al presente statuto in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. I Partecipanti assumono gli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri ed oneri dei Fondatori, divenendo per mezzo della loro Partecipazione Membri della Fondazione stessa.

ARTICOLO 10

Giovani Aderenti Sostenitori

Sono qualificati Giovani Aderenti Sostenitori (in prosieguo anche solo "Giovani") le persone fisiche fra i 18 (diciotto) e 35 (trentacinque) anni che, avendo i requisiti indicati nel presente Statuto e, come tali, accolti dal Consiglio di Amministrazione previa richiesta al Consiglio



stesso, aderiscono al Movimento Economy of Francesco e danno alla vita della Fondazione EoF il loro contributo di partecipazione attiva sostenendo la Fondazione e favoriscono una migliore rappresentatività globale giovanile in relazione allo sviluppo delle attività di EoF e alla sua diffusione nel mondo.

Possono presentare domanda di ammissione alla Fondazione i giovani aventi piena capacità d'agire, che si impegnino a versare il contributo simbolico in denaro che verrà eventualmente stabilito dall'Assemblea e/o si impegnino a prestare l'opera stabilita

dalla medesima in base alle capacità e competenze di ciascuno. Essi sono: studenti e studiosi di economia e di altre discipline affini; imprenditori e dirigenti di impresa, con attività già avviate o progetti definiti in fase di sviluppo; lavoratori e professionisti negli ambiti di cui la Fondazione si occupa; promotori di attività al servizio del bene comune e di un'economia giusta, sostenibile e inclusiva.

In particolare i Giovani sono:

- impegnati attivamente in percorsi laboratoriali di approfondimento e riflessione (es. villaggi tematici);
- impegnati in specifiche iniziative accademiche, formative, culturali, sociali e spirituali (es. Academy, Scuole - residenziali e online - eventi annuali, e altro);
- promotori, nei diversi paesi del mondo, di esperienze e percorsi accademici, imprenditoriali ed economici volti a favorire e contribuire a modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità in cui la salvaguardia dell'ambiente è unita alla giustizia sociale e alla soluzione dei problemi strutturali dell'economia mondiale;
- promotori di progetti e iniziative culturali, editoriali e sociali di cittadinanza attiva, democrazia economica, promozione e difesa dei diritti umani, economie popolari, inclusione sociale e di forme innovative di partecipazione e produzione comunitarie; condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnano a contribuire, su base pluriennale, alle iniziative della Fondazione con prestazioni ed attività, anche professionali, connesse alle finalità della Fondazione e volte a favorire la coscienza e la responsabilità di una vita economica e imprenditoriale all'insegna dello sviluppo umano integrale, di uno spirito di fraternità universale e di custodia della casa comune.

I Giovani hanno il diritto di avere almeno il settanta per cento della rappresentanza nell'Assemblea, un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e di proporre al Dicastero tre candidati per un possibile inserimento, a discrezione del Dicastero medesimo, nella lista di soggetti che quest'ultimo proporrà per la nomina del Comitato Scientifico. Essi mantengono tale qualifica per 3 (tre) anni dall'ammissione. L'ammissione è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio. Il Consiglio deve entro 60 (sessanta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Giovani Aderenti Sostenitori.

I Giovani sono invitati a sottoscrivere l'impegno di condivisione del Patto già siglato tra



giovani e Papa Francesco ad Assisi il 24 settembre 2022 e il codice etico della Fondazione.

ARTICOLO 11

Sostenitori ordinari

Sono Sostenitori Ordinari (in prosieguo anche solo "Sostenitori") coloro che avendo i requisiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto o successivamente dagli eventuali emanandi regolamenti, sia come persone fisiche sia come persone giuridiche pubbliche o private, rappresentate nei modi di legge, condividono con la formale sottoscrizione di una dichiarazione scritta ad hoc, la policy della Fondazione nei suoi scopi e nel suo quadro valoriale come sopra delineata all'art.3), e si impegnino a contribuire al Patrimonio e/o al Patrimonio mediante apporto di denaro o di beni in natura, nelle forme e nelle misure determinate e aggiornate eventualmente ogni 3 (tre) anni dal Consiglio dei Fondatori.

Tutti coloro che diverranno Sostenitori in conformità alla indicata procedura saranno menzionati in un'apposita "tavola di gratitudine" pubblicata sul sito ufficiale della Fondazione. I Sostenitori che offrono un contributo economico superiore alla somma minima come sopra stabilita dal Consiglio dei Fondatori hanno diritto altresì di partecipare all'Assemblea. Essi eleggono, inoltre, a maggioranza semplice, un membro nel Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei Sostenitori è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. Il Consiglio deve entro 60 (sessanta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati i quali potranno ricorrere entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Consiglio dei Fondatori. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori Ordinari.

ARTICOLO 12

Organi della Fondazione ed Uffici della Fondazione

- a) il Consiglio dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Assemblea;
- f) l'organo di controllo.

Sono uffici della Fondazione:

- g) Il direttore generale
- h) la segreteria operativa.



Gli organi della Fondazione e il Direttore generale cessati dalla carica per scadenza del termine esercitano le rispettive funzioni sino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi o la nomina del nuovo direttore generale, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine, e limitatamente alle operazioni urgenti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il Consiglio dei Fondatori è formato dai rappresentanti legali dei Fondatori storici, aggiunti e dei Partecipanti, se presenti, o dai loro procuratori speciali. Il primo Consiglio dei Fondatori, formato dal Vescovo Presidente, anche quale rappresentante legale della "Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino", dal rappresentante dell'"Associazione Internazionale Economia di Comunione", dal legale rappresentante dell'"Istituto Serafico per sordomuti e ciechi" con sede in Assisi, viene nominato nell'atto costitutivo e rimane in carica a tempo indeterminato, e con il ruolo stabile del Vescovo Presidente. Ad essi si aggiungerà un membro della Conferenza della Famiglia Franciscana a far data dal momento della formale adesione.

Nello stesso atto costitutivo viene nominato il primo Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Vescovo Presidente e composto da un minimo di 4 (quattro) membri.

Esso dura in carica per il tempo determinato all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione di cui sopra, alla scadenza del primo mandato come sopra conferito, e gli altri organi, verranno nominati con le modalità di cui al presente Statuto, così come il Consiglio dei Fondatori.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 c.c.

ARTICOLO 13 **Consiglio dei Fondatori**

Il Consiglio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Ad esso partecipano tutti i fondatori tramite il proprio rappresentante legale ovvero tramite un delegato nelle forme di legge. Ogni Fondatore può nominare un membro che lo rappresenti. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Esso si compone di un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre), in modo che siano rappresentati in primo luogo tutti i soggetti fondatori storici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, "Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino", "Associazione internazionale per una Economia di Comunione", "Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi", e successivamente i Fondatori Aggiunti che aderiranno dopo la firma del presente Statuto e gli eventuali Partecipanti. Il Vescovo è Presidente del Consiglio dei Fondatori e della Fondazione medesima. In caso di vacanza sopravvenuta della carica di Consigliere, da qualunque causa dipenda, il Consiglio dei Fondatori sollecita i relativi Membri o Organi di riferimento che lo hanno nominato a provvedere entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione con altro consigliere, che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri. In mancanza di nomina gli



assenti vengono cooptati dalla maggioranza dei membri già nominati e rimangono in carica unitamente a questi ultimi e per la stessa durata residua.

Ad eccezione del primo Consiglio dei Fondatori che rimane in carica per il tempo stabilito nel primo atto di nomina, il Consiglio dei Fondatori nella persona dei soggetti nominati da ciascun Fondatore, resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio e conto consuntivo del terzo esercizio, ad eccezione del Vescovo Presidente che è membro permanente, e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei Fondatori in particolare:

- approva il piano programmatico di durata triennale, per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, proposto una volta ogni tre anni dall'Assemblea Generale di concerto con il Comitato Scientifico e validato dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore, Partecipante, Giovane, Sostenitore, in base al quale il Consiglio di Amministrazione dovrà poi valutare le richieste di partecipazione che perverranno alla Fondazione;
- stabilisce i contributi minimi dei Sostenitori e dei Partecipanti;
- delibera sulle domande di ammissione dei Fondatori Aggiunti;
- delibera sulle domande di ammissione dei Partecipanti;
- delibera sulle domande di ammissione dei Sostenitori rigettate dal Consiglio di Amministrazione e ne delibera l'esclusione;
- nomina almeno n.4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta di ogni fondatore, e determina, se lo ritiene, il compenso;
- nomina i componenti del Comitato scientifico scegliendoli tra i soggetti presenti nella lista proposta dal Dicastero;
- nomina il Direttore Generale e l'organo di controllo stabilendone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed illustrati in Assemblea;
- stabilisce le linee guida per la redazione dei regolamenti da emanarsi poi dal Consiglio di Amministrazione;
- determina con cadenza triennale i minimi del contributo in denaro e/o le prestazioni a cui sono tenuti i Partecipanti e i Sostenitori;
- delibera sulle modifiche statutarie, ad eccezione dello scopo e delle finalità che potranno solo essere ampliate e sempre fatta salva approvazione dell'autorità amministrativa cui è deputato il controllo ai sensi di legge;
- delibera lo scioglimento della Fondazione, la trasformazione, la fusione e la scissione, e la devoluzione del Patrimonio in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e, ove possibile sempre in conformità alla medesima, sulla base delle indicazioni che saranno eventualmente pervenute per iscritto dal Santo Padre a mezzo del Dicastero o in mancanza a favore di altri enti che perseguano finalità analoghe.



La qualità di membro del Consiglio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio dei Fondatori si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza; nei casi di legge la verbalizzazione verrà affidata ad un Notaio.

Il Consiglio dei Fondatori è Presieduto dal Presidente della Fondazione, che convoca le riunioni, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente delle Fondazione, e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei Fondatori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto, anche a mezzo mail, almeno dieci giorni prima della riunione - riducibili a tre in caso di urgenza - indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, se prevista.

In caso di assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente ed in caso anche di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio medesimo designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto;le decisioni del Consiglio salvo quanto previsto nel presente statuto o per legge, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Per le modifiche statutarie, recesso ed esclusione, delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio dei Fondatori. E' fatta in ogni caso salva l'approvazione delle modifiche statutaria ai sensi di legge ad opera dell'autorità amministrativa.

ARTICOLO 14 **Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente della Fondazione è di diritto in via permanente il Vescovo protempore della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino che ha anche la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione.

In quanto legale rappresentante della Fondazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno



delle attività della Fondazione ed emette i comunicati.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente; l'assenza del Presidente costituisce legittimazione alla sostituzione con il Vice Presidente senza che occorra provare il motivo dell'impedimento.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere e rappresentare legalmente.

Fuori dai casi di sostituzione automatica già disposta dal presente Statuto, il Presidente può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente o al Direttore Generale, ove necessario con procura speciale nei modi e con le forme previste dalla legge per la tipologia di atti da compiere.

In caso di assenza o impedimento o di vacanza della carica, il Vice Presidente sostituisce in tutto il Presidente salvo nella legale rappresentanza se essa non è ordinariamente affidata a lui nei modi sopra indicati.

Il Vice Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio dei Fondatori.

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 12 (dodici), incluso il Presidente della Fondazione, il Vescovo, che presiede anche il Consiglio di Amministrazione.

Ad eccezione del Primo Consiglio di Amministrazione che viene nominato dai Fondatori all'atto della costituzione, esso è composto dal Presidente della Fondazione con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, da 1 (un) membro nominato da ciascun Fondatore e da ciascun Partecipante, se esistente, dal Direttore del Comitato Scientifico o un suo delegato scelto tra i membri del Comitato Scientifico, da un rappresentante dei Giovani scelto dagli stessi a maggioranza tra i Giovani medesimi, da un rappresentante dei Sostenitori che hanno versato un contributo almeno pari al contributo minimo stabilito dal Consiglio dei Fondatori, scelto a maggioranza tra i Sostenitori medesimi.

Il Consiglio dei Fondatori nomina almeno n. 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Vescovo che vi è presente di diritto per lo svolgimento dei compiti a lui affidati. Il Vescovo svolge stabilmente il ruolo di Presidente e legale rappresentante.

Ad eccezione del primo Consiglio di Amministrazione che avrà la durata di cui alla delibera di nomina, i membri del Consiglio di Amministrazione nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio, e comunque fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li



ha nominati prima della scadenza del mandato o in mancanza verrà nominato dagli altri membri e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione:

- valida il piano programmatico di durata triennale, per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, proposto dall'Assemblea di concerto con il Comitato Scientifico, e lo sottopone al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto attribuito al Consiglio dei Fondatori dal presente Statuto, e in genere provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano di attività deliberato dal Consiglio dei Fondatori su proposta degli altri organi collegiali;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita, l'alienazione in genere, a qualunque titolo, di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto, ad eccezione dei beni costituenti il Fondo di Dotazione che sono inalienabili;
- svolge tutte le ulteriori funzioni statutarie non affidate ad altri organi ovvero ad esso espressamente affidate dal presente Statuto;
- delibera sull'ammissione dei Sostenitori e dei Giovani approvandone le istanze di adesione ad esso dirette; * provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione;
- stabilisce e approva partnership/collaborazioni con altri enti, associazioni, cooperative, reti ed hub di impresa ed aggregazioni di ogni genere;
- emana i regolamenti in base alle linee guida dettate dal Consiglio dei Fondatori;
- assegna le borse di studio e le rendite ai soggetti meritevoli in base a quanto disposto dal presente statuto e dagli emanandi regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 6 (sei) volte l'anno; nel caso di assenza ingiustificata per due sedute anche non consecutive dei membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione che saranno stati diligenti possono chiedere all'organo che ha nominato il membro assente ingiustificato la sua sostituzione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei membri che la costituiscono. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente ed in caso di sua assenza da un membro della Consiglio designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il Vescovo di Assisi quale Presidente della Fondazione partecipa alle riunioni



senza esprimere il proprio voto al fine della supervisione della Fondazione che gli è stata affidata dal Santo Padre Francesco. In caso tuttavia di parità di voto egli viene chiamato ad esprimere il proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire suoi compiti specifici a Consiglieri delegati per singoli affari o categorie di affari.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare senza diritto di voto anche il Direttore Generale.

ARTICOLO 16

Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo consultivo interno della Fondazione che formula proposte e pareri agli organi della Fondazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività, in ossequio all'atto costitutivo che riproduce le linee guida del Santo Padre, al messaggio evangelico (“economia del Vangelo”), alla testimonianza di Francesco di Assisi e alla “scuola economica francescana”, alla dottrina sociale della Chiesa e dei Suoi principali interpreti ed esponenti, confrontandola con lo stato e il progresso degli studi generali in campo economico – sociale, in dialogo con le tendenze e le scuole di matrice anche non cristiana, secondo l’ispirazione e i criteri del dialogo inter-religioso e inter-culturale espressi nel Magistero della Chiesa con particolare riferimento al Concilio Ecumenico Vaticano II.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio dei Fondatori con un minimo di 10 (dieci) membri, vengono scelti tra persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse della Fondazione, tra i soggetti presenti in una lista che verrà redatta dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale tra gli esperti aventi i requisiti di cui appresso, e restano in carica per un triennio. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio dei Fondatori, anche senza giusta causa.

Esso ha il compito di lavorare, nelle forme che il comitato stesso si darà per realizzare le finalità della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da accademici, imprenditori ed esperti prevalentemente “juniores” e comunque da membri operanti a servizio del Movimento EoF e riconosciuti particolarmente significativi per il lavoro e i compiti svolti in EoF. Il comitato scientifico:

- svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione per la determinazione delle linee guida del piano triennale;
- affianca gli uffici della Fondazione per la programmazione delle iniziative e attività accademiche e scientifiche;
- fornisce, a richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Fondatori o



dell'Assemblea, pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Esso inoltre opera come osservatorio della situazione economica del mondo o di singoli Paesi e aree, al fine di produrre valutazioni ed eventuali comunicati, messaggi e dichiarazioni nel campo in cui la Fondazione esplica le sue attività che promuovano nell'opinione pubblica e nelle scelte delle istituzioni i valori dell'Economia del Vangelo declinati nel Patto sopra menzionato e nell'atto costitutivo.

Il Comitato può audire a titolo consultivo e senza diritto di voto, rappresentanti del mondo di interesse della Fondazione in base al proprio scopo e in conformità a quanto insegnato dalla Dottrina Sociale della Chiesa.

Il Comitato propone al Consiglio dei Fondatori al quale ultimo è comunque riservata la scelta definitiva pur se nella lista come sopra proposta, il suo Direttore. Egli resta in carica per un triennio ed è confermabile con la stessa procedura.

ARTICOLO 17

Assemblea

L'Assemblea rappresenta il luogo/momento del dialogo e del confronto fra gli organi e membri della Fondazione. Essa è costituita dai Giovani per almeno il 70% (settanta per cento), da un rappresentante del Comitato Scientifico e da una rappresentanza di Sostenitori nominata a maggioranza da questi ed avente un numero variabile ma che non potrà superare, unitamente a tutti gli altri soggetti aventi diritto, il 30% (trenta per cento) del totale dei membri costituenti l'assemblea stessa. Hanno inoltre diritto di partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Fondatori, il Direttore Generale e un rappresentante del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Nella prima riunione l'assemblea a maggioranza dei presenti nomina il Presidente ed il Vice presidente che rimangono in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

L'Assemblea ha il compito di favorire una migliore rappresentatività in relazione all'allargamento delle attività di EoF e alla sua espansione nel mondo.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del suo Presidente normalmente due volte l'anno, e ogni altra volta che sia richiesto dai due terzi degli aventi diritto al voto, o sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione per particolari urgenze.

All'Assemblea compete:

- garantire l'ascolto e la rappresentanza dell'intera comunità di Giovani che aderiscono ad EoF e garantire che la Fondazione mantenga sempre la sua ispirazione ideale di



sostegno ai Giovani così come declinata dal Santo Padre e dai Fondatori in atto costitutivo ed in Statuto;

- determinare e proporre il piano programmatico, di concerto con il Comitato Scientifico, delle attività della Fondazione di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto che il Consiglio di Amministrazione valida e sottopone al Consiglio dei Fondatori;
- contribuire unitamente al Comitato Scientifico alla redazione delle linee guida che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione;
- validare le proposte del Comitato Scientifico nell'ambito delle finalità esposte di cui al presente Statuto e all'atto Costitutivo, promuovendo e/o ratificando una pianificazione pluriennale della Fondazione al fine di sostenere una progettualità di ampio respiro e di lungo periodo;
- seguire e realizzare specifici progetti e gruppi di lavoro temporanei come anche costituire tavoli permanenti che si riuniscono, anche indipendentemente dall'Assemblea, durante l'anno, tutte le volte in cui questo sia ritenuto necessario;
- prendere visione del bilancio consuntivo e preventivo approvati o in esame da parte del Consiglio dei Fondatori, suggerendo quelle linee operative che possano apportare miglioramenti alla gestione;
- formulare quesiti al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio dei Fondatori o ai singoli membri di questi su argomenti specifici. I delegati dell'Assemblea restano in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca motivata.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, entrambi come sopra nominati, ed in caso di assenza di entrambi il Presidente viene nominato dall'assemblea medesima in sede di riunione tra gli intervenuti aventi diritto di voto.

Essa si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto anche a mezzo mail ovvero pubblicato sul sito della Fondazione, almeno dieci giorni prima della riunione - riducibili a tre in caso di urgenza - indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione che in tal caso non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione. E' possibile delegare la partecipazione all'assemblea ad altro partecipante che non sia membro del Consiglio dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione; ogni delegato non può avere più di 10 (dieci) deleghe. Le deleghe vengono rilasciate per iscritto e devono contenere il nome del delegato, del delegante, la data della riunione e l'elenco delle materie da trattare.



Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno su iniziative del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 18

Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto in questo caso da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, in ogni caso nominati dal Consiglio dei Fondatori tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito Libro. I componenti dell'organo di controllo restano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Esclusione e recesso

Esclusione - Il Consiglio dei Fondatori decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno due dei Fondatori originari, l'esclusione dei Membri, ad eccezione del Vescovo Presidente, dei Giovani, e dei Sostenitori in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto o alle quali si sono obbligati;
- b) comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione, o contrario alle norme imperative;
- c) condanna in sede penale ad una pena che possa comportare interdizione da pubblici uffici, o ai quali sia stata applicata una pena, anche su richiesta di parte, per delitti non colposi;



d) nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione non volontaria;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di esclusione dei Membri, alla decisione sull'esclusione non partecipa il soggetto della cui esclusione si tratta.

Recesso - I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione e i Sostenitori dall'impegno assunto con EoF, anche senza giustificato motivo fermo rimanendo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso. In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso e nel caso di Sostenitori essi devono comunque adempiere al piano triennale al quale hanno aderito. Le persone fisiche rappresentanti i Membri tutti della Fondazione, ad eccezione del Vescovo Presidente possono chiedere ai rispettivi Enti di essere sostituiti da altri rappresentanti. Rimane fermo in caso di scioglimento del rapporto rispetto ad ogni singolo soggetto, l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 20

Direttore generale e segreteria amministrativa

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio dei Fondatori e svolge le funzioni e i compiti di ordinaria amministrazione che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei soli casi di urgenza, preso contatto col Presidente o con il Vice-presidente, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

In particolare:

- a) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione all'attuazione delle deliberazioni del medesimo Consiglio;
- b) dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa assumendone le relative responsabilità in conformità alla disposizione di legge; c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali, predisponendo, d'intesa col Presidente del relativo organo o con il Presidente della Fondazione in mancanza, l'ordine del



giorno e la relativa documentazione, e può svolgere anche la funzione di verbalizzatore quando la verbalizzazione non viene fatta da un Notaio;

d) in particolare prende parte alle riunioni dell'Assemblea disponendo col suo ufficio quanto necessario per la sua corretta celebrazione;

e) predispone annualmente, entro marzo, la relazione consuntiva sulle attività realizzate nell'anno solare precedente e la programmazione delle attività e dei progetti per il nuovo anno; f) supporta, d'intesa con il Presidente del Comitato Scientifico, la programmazione e la conduzione dell'attività del medesimo Comitato;

g) è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

h) Al Direttore generale può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione procura per determinati atti o categorie di atti con la relativa rappresentanza;

i) Il Direttore Generale ha diritto a ricevere un emolumento per l'attività svolta, emolumento rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Può essere istituita una segreteria amministrativa per lo svolgimento delle attività materiali a servizio di tutta la Fondazione con organico determinato nel numero dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Direttore Generale.

ARTICOLO 21

Denominazione / segni distintivi

La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo della sua denominazione, nonché di tutti i simboli e/o i loghi utilizzati per la comunicazione e diffusione della propria attività. Esclusivamente la Fondazione avrà diritto di avvalersi del marchio della medesima.

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione può tuttavia concedere in godimento gratuito o oneroso i suoi segni distintivi anche a terzi ed alle articolazioni territoriali dell'Ente.

A tal fine ciascun organismo, articolazione territoriale, aderente o consigliere è tenuto a comunicare senza indugio ogni nuovo utilizzo del marchio o dei segni distintivi al Consiglio di Amministrazione affinché ne promuova la tutela. In caso di scioglimento del rapporto con il singolo aderente o componente di un organo della Fondazione, è fatto divieto a costui di fare qualunque uso del marchio e dei segni distintivi in genere della Fondazione.

ARTICOLO 22

Dei Libri e delle Scritture Contabili

La Fondazione, oltre a quanto stabilito nelle norme del presente statuto, tiene il Libro dei Fondatori, il Libro dei Sostenitori, il Libro dei Giovani, Il Libro dei Partecipanti, ove sono annotate le generalità di ciascuno e le vicende associative, il Libro delle riunioni del Consiglio



dei Fondatori, il Libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed il Libro dei verbali dell'assemblea. Detti libri sono tenuti a cura della Segreteria presso la sede della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, tiene - ove richiesto dalla legge - il Libro giornale, il Libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che risultino necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica di diritto privato. Nella tenuta di tali libri si osservano, per quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali o altre attività per cui sia richiesto dalla normativa tributaria o al fine di godere di particolari agevolazioni, per esse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto verrà allegato al bilancio annuale.

ARTICOLO 23

Regolamenti

L'Attività della Fondazione e delle sue articolazioni interne, la modalità di adesione, i requisiti dei Partecipanti e dei Sostenitori, dei Giovani, le modalità ed i requisiti per l'assegnazione delle rendite e delle borse di studio e quanto altro disposto dal presente statuto o successivamente dal Consiglio dei Fondatori o dal Consiglio di Amministrazione e non riservato dalla legge allo Statuto stesso, è disciplinata da Regolamenti interni che dovranno essere emanati come previsto dal presente statuto.

I Giovani, i Sostenitori, l'Assemblea, hanno il potere di proporre all'organo avente competenza per l'approvazione, il testo dei regolamenti che possano disciplinare l'Organo stesso e la sua attività, nonché le relative modifiche, mentre all'assemblea compete un potere generale di proporre tutti i Regolamenti o le modifiche agli stessi, prima della loro emanazione dal Consiglio dei Fondatori o dal Consiglio di Amministrazione .

ARTICOLO 24

Modalità delle riunioni collegiali - riunioni totalitarie

Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio dei Fondatori, e del Consiglio di Amministrazione, dei Giovani dei Sostenitori del Comitato Scientifico e di tutti gli organi e articolazioni collegiali, salvo che la legge vieti tale tipo di riunione, possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della



riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo, ove è presente il soggetto verbalizzante. Per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, e di tutti gli organi e articolazioni collegiali, in mancanza delle formalità richieste dallo Statuto per la convocazione delle riunioni, queste si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o regolarmente informati tutti i suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti da trattare. Ai fini della prova della regolare informazione il membro assente dovrà far pervenire una dichiarazione scritta indicando di essere stato convocato, l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli argomenti relativi.

ARTICOLO 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, terminata la liquidazione con deliberazione del Consiglio dei Fondatori che ne nomina il liquidatore, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, d'intesa con la Santa Sede attraverso il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale come sopra precisato. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 26

Clausola di rinvio

La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di Fondazioni. F:TO: + Domenico SORRENTINO

F:TO: Luigino BRUNI

F:TO: Francesca DI MAOLO

F:TO: Daniele FIORELLI

F:TO: Antonella PORZI Testimone

F:TO: Anna Rita LINI Testimone

F:TO: Elisabetta CARBONARI Notaio